

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(ottobre – dicembre 2023)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-555/23 e C-556/23	GRECIA	<p>Giustizia e diritti fondamentali. Fornitura di un servizio audiovisivo - Obbligo di prevenzione di trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti - Eccezione per i contenuti televisivi trasmessi solo via internet - Poteri dell'ANR (Autorità nazionale di regolazione) - Principio del <i>nullum crimen, nulla poena sine lege certa</i></p> <p>Interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea articoli 1, 20, 21 e 49 e della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi: considerando 10, 16, 34, da 102 a 104, e articoli 1, 2, 4, 6, 28, 30.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea in materia di fornitura di servizi televisivi una normativa nazionale secondo la quale l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana e il divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti si applichi a tutti i fornitori di servizi televisivi, ad eccezione di quelli che trasmettono contenuti televisivi via internet e che non sono emittenti televisive tradizionali.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-428/23	GERMANIA	Divieto di intese - Attività di intermediazione di giocatori di calcio - Applicazione del cd test Meca Medina Regolamento FIFA - Interpretazione artt. 101 TFUE. <i>Dubbio se alla regolamentazione di una federazione sportiva diretta ai membri della federazione e volta a disciplinare il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell'attività della stessa, si applichino i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze «Wouters» (del 19 febbraio 2002 – C-309/99) e «Meca Medina» (del 18 luglio 2006 – C-519/04 P), e se intervenga quindi una limitazione delle circostanze per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE; in caso di risposta positiva alla prima questione, se, in tal caso, il c.d. test Meca Medina debba essere applicato tout court a tutte le disposizioni di tale regolamentazione o se l'applicazione comporti la valutazione di ogni clausola sulla base della prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all'attività sportiva della federazione.</i>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-380/23	BELGIO	<p>Doppia imposizione fiscale dei lavori transfrontalieri - Rimedi effettivi - Chiusura della procedura di composizione amichevole in caso di mancata rinuncia ai ricorsi in via amministrativa ordinaria</p> <p>Interpretazione art. 19 TUE e artt. 45 e 47 TFUE interpretazione dell'art. 24 della Convenzione tra la Francia e il Belgio, diretta ad evitare le doppie imposizioni e a stabilire norme di assistenza amministrativa e giuridica reciproca in materia di imposte sui redditi.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che subordini l'operatività di un accordo scaturito dalla procedura di composizione in via amichevole tra Stati membri alla rinuncia incondizionata da parte del contribuente al procedimento giurisdizionale dallo stesso avviato.</i></p>
C-402/23	LUSSEMBURGO	<p>Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Regime di scambio di informazioni - Collaborazione degli avvocati alle indagini fiscali - Richiesta avente ad oggetto la consulenza legale fornita da un avvocato ai fini della costituzione di una struttura societaria di investimento – Possibili ingerenze nella riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti</p> <p>Interpretazione e profili di validità degli articoli 5, 17 e 18 della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, alla luce degli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla luce della sentenza C-694/20.</p> <p><i>Dubbi sui limiti e gli obblighi allo scambio di informazioni su richiesta in relazione alla tutela del segreto professionale; dubbio sulla nozione di tutela rafforzata con riferimento alla consulenza giuridica di un avvocato in materia di diritto societario; dubbio sui profili di possibile ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-475/23</p>	<p>ROMANIA</p>	<p>Direttiva IVA - Diritto alla detrazione - Estensione del concetto di “nesso immediato e diretto” con l’attività economica propria ai fini della spettanza - Acquisto di un bene strumentale concretamente utilizzato da altro soggetto economico</p> <p>Interpretazione direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbi sulla sussistenza e le modalità di verifica della spettanza del diritto alla detrazione IVA nei casi in cui non sia esplicito il nesso diretto e immediato tra il bene acquistato e l’attività economica del soggetto passivo, ed in particolare, il bene venga utilizzato da operatori terzi nell’esecuzione di lavori commissionati dal soggetto passivo.</i></p>
<p>C-506/23</p>	<p>ROMANIA</p>	<p>Codice doganale - Dazi antidumping - Prassi amministrativa - Imposizione a carico di un contribuente di una penalità di mora prevista separatamente nella normativa nazionale oltre a quella prevista dal diritto UE</p> <p>Interpretazione dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione. <i>Dubbio se il diritto UE osti ad una prassi amministrativa che impone a carico di un contribuente una penalità di mora prevista nella normativa nazionale in aggiunta a quelle previste dallo stesso diritto UE ed in particolare dall’art. 114 del regolamento (UE) n.952/2013.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-537/23	FRANCIA	<p>Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Clausola attributiva di competenza asimmetrica - Possibilità di optare per un giudice di propria scelta riconosciuta solo ad una parte</p> <p>Interpretazione dell'art. 25.1 del regolamento 1215/2012 Bruxelles I bis, ai sensi del quale "qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.</p>
C-544/23	SLOVACCHIA	<p>Sanzioni per illeciti amministrativi decise da autorità amministrativa e poi vagliate da autorità giurisdizionale - Applicabilità del principio <i>lex posterior mitius</i></p> <p>Interpretazione artt. 49 e 51 CDFUE, Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.</p> <p><i>Dubbio se in presenza di un illecito amministrativo conseguente alla violazione di un obbligo derivante dal diritto UE sia applicabile il principio "lex posterior mitius" nell'ipotesi in cui la norma sanzionatoria sia sopravvenuta tanto rispetto al momento di irrogazione della sanzione quanto rispetto alla conclusione del procedimento giurisdizionale amministrativo di primo grado.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-401/23	FRANCIA	LAVORO E POLITICHE SOCIALI/MERCATO INTERNO- Libera prestazione di servizi-Regime di previdenza sociale pensionistica-Obbligo di versare contributi ad una cassa definita e imposta- Interpretazione art. 56 TFUE (<i>Dubbio se l'obbligo di iscrizione e di contribuzione presso una Cassa pensionistica prevista dall'ordinamento di uno Stato membro sia contrario al diritto dell'Unione, per quanto riguarda il diritto alla libertà di prestazione di servizi</i>)

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-391/23	ROMANIA	<p>Aiuti di Stato - Energia – Tassazione extraprofiti – Neutralità climatica - Fissazione di un tetto massimo sui ricavi dei produttori di energia da fonti rinnovabili</p> <p>Interpretazione degli artt. 49, 56, 107, 108 e 191 TFUE, dei principi di concorrenza e di non discriminazione di cui al TFUE nonché della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale rumena che ha introdotto, a partire dal 1° novembre 2021, un'imposta dell'80% sul reddito aggiuntivo realizzato dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili derivante dalla differenza fra il prezzo medio mensile di vendita dell'energia e un prezzo prefissato.</i></p>
C-440/23	MALTA	<p>Libera prestazione di servizi - Profili di compressione - Divieto generalizzato di giochi d'azzardo da casinò online</p> <p>Interpretazione art. 56 TFUE.</p> <p><i>Dubbi sulla compatibilità con il diritto UE di una compressione della libertà di prestare servizi mediante un divieto generalizzato, per ragioni imperative di interesse generale, di offerte di slot machine online e di giochi da casinò online, disposto dallo Stato membro del consumatore ossia lo Stato di destinazione (Germania) nei confronti degli operatori di casinò online che sono autorizzati e regolamentati nel proprio Stato di origine (Malta). Dubbi inoltre sull'esistenza di una preclusione al recupero delle puntate perse nel corso della partecipazione a lotterie (secondarie) sulla base della presunta illegalità delle operazioni, a causa della mancanza di una licenza nello Stato membro del consumatore.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-476/23</p>	<p>BULGARIA</p>	<p>Servizi postali comunitari – Costi netti di fornitura del servizio postale universale – Diritto a un ricorso effettivo ad un giudice</p> <p>Interpretazione dell’art. 22.3 della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, ai sensi del quale “Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte”.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una situazione nella quale un fornitore di servizi postali concorrente del fornitore del servizio postale universale non può impugnare dinanzi a un organo indipendente una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che riconosce il valore dei costi netti della fornitura del servizio postale universale da parte del fornitore del servizio postale universale e che stabilisce che, in una certa misura, tali costi costituiscono un onere finanziario eccessivo derivante dalla fornitura del servizio postale universale.</i></p>
<p>C-549/23</p>	<p>PAESI BASSI</p>	<p>Libertà di stabilimento - Carte di pagamento - Nozioni di compensazione netta e di commissione interbancaria</p> <p>Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, in cui figurano le nozioni «compensazione netta» e «commissione interbancaria» che presuppongono pagamenti a un emittente, mentre in uno schema di carte di pagamento a tre parti non vi è alcun emittente.</p> <p><i>Dubbio sull’assimilabilità, in relazione al calcolo delle commissioni interbancarie, di uno schema di carte di pagamento a tre parti, con un partner di carta multimarchio in co-branding, ad uno schema di carte di pagamento a quattro parti.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

<p>C-601/23</p>	<p>SPAGNA</p>	<p>Libera circolazione dei capitali - Tassazione applicabile ai redditi da distribuzione di utili - Mancato rimborso delle ritenute sui dividendi pagati a soggetti esteri in caso di perdita fiscale – Disparità di trattamento rispetto a società residenti in Spagna</p> <p>Interpretazione del principio della libera circolazione di cui all'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa fiscale spagnola, relativa alle ritenute sui dividendi pagati a soggetti esteri, nella misura in cui, nonostante applichi ai non residenti la stessa aliquota prevista per i residenti, non rimborsa ai primi la ritenuta alla fonte, operata in occasione della distribuzione dei dividendi da parte di un ente residente, nel caso in cui il periodo di imposta delle medesime società non residenti si chiuda con una perdita fiscale.</i></p>
<p>C-602/23</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Restrizione della libera circolazione dei capitali – Tassazione dei fondi di investimento esteri - Mancato rimborso dell'imposta sui redditi di capitale</p> <p>Interpretazione del principio della libera circolazione di cui all'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria delle norme austriache sulla tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei fondi di investimento esteri.</i></p>
<p>C-619/23</p>	<p>BULGARIA</p>	<p>Diritto della concorrenza - Ispezioni presso i locali dell'impresa – Poteri delle Autorità nazionali antitrust – Accesso alla corrispondenza aziendale interna</p> <p>Interpretazione dell'art. 6 ("Audizioni") della direttiva 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (cd. direttiva ECN +), volto a chiarire se esso limita i poteri di un'autorità nazionale garante della concorrenza di accedere, nel corso di un accertamento ispettivo, a comunicazioni private, la cui inviolabilità è garantita dalla Costituzione dello Stato membro, se non sussistono i motivi previsti dalla Costituzione stessa per limitare il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza.</p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-590/23	GERMANIA	<p>Violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi - Prelievo, mediante «sampling» (campionamento), di estratti di fonogrammi altrui - Interpretazione della nozione di pastiche – Ambito applicativo</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se con riferimento al diritto Ue in materia diritto d'autore la nozione di pastiche sia soggetta a criteri restrittivi quali il requisito dell'umorismo, dell'imitazione di stile o dell'omaggio e dubbio se l'utilizzo «a scopo» di pastiche richieda l'accertamento dell'intenzione dell'utente di utilizzare materiali protetti dal diritto d'autore al fine di creare un pastiche o se sia sufficiente la riconoscibilità della natura di pastiche da parte di persone che conoscono i materiali protetti dal diritto d'autore)</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-386/23	GERMANIA	<p>Tutela dei consumatori– Pubblicità di prodotti contenenti ingredienti a base di piante o di erbe - Indicazioni sulla salute e riferimenti ai benefici generali della sostanza nutritiva - Regime autorizzatorio</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, in particolare articoli 10 e 28.</p> <p><i>Dubbio se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe mediante indicazioni sulla salute oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma della normativa UE fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell'Autorità e l'esame della Commissione sull'inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle «sostanze botaniche» nell'elenco comunitario.</i></p>
C-517/23	GERMANIA	<p>Pubblicità di medicinali soggetti a prescrizione medica - Divieto per una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro</p> <p>Applicabilità della direttiva recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Interpretazione della Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio se la pubblicità relativa all'acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l'intera gamma di prodotti di una farmacia rientro o meno nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali. Nel caso di risposta positiva al primo quesito, dubbio se sia</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>compatibile con il diritto UE l'interpretazione di una disposizione nazionale che vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l'intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.</i>
C-589/23	GERMANIA	<p>Medicinali per uso umano - Definizione di medicinali e dispositivi medici - Nozione di azione farmacologica ai fini della classificazione di una sostanza come medicinale</p> <p>Interpretazione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), prima ipotesi, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio se ai fini della classificazione di un prodotto come farmaco o come dispositivo medico si configuri un'azione farmacologica qualora una sostanza (nella fattispecie il D-mannosio) impedisca ai batteri di legarsi alle cellule umane (nella fattispecie la parete vescicale) attraverso un legame reversibile mediato da legami a idrogeno.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-502/23	GERMANIA	<p>Trasporto aereo - Diritti dei passeggeri - Cancellazione volo - Biglietto acquistato con miglia programma viaggiatori frequenti - Diritto al rimborso in denaro - Criteri di determinazione del rimborso in denaro</p> <p>Interpretazione artt. 3 e 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.</p> <p><i>Dubbio se un passeggero, il quale abbia acquistato un biglietto per un volo di un vettore aereo operativo utilizzando un bonus di miglia accumulate nell'ambito di un programma per viaggiatori frequenti messo in campo da un altro vettore aereo, possa pretendere dal vettore aereo operativo, in caso di annullamento del volo, un rimborso in denaro del prezzo del biglietto di viaggio e se, nel caso, detto rimborso, debba essere calcolato in base alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il corrispondente volo annullato viene offerto in vendita dal vettore aereo operativo, oppure se esso debba essere commisurato al valore (medio) delle miglia del bonus utilizzate.</i></p>
C-516/23	GERMANIA	<p>Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria - Condizioni per qualificare come a titolo gratuito un viaggio effettuato dal passeggero - Nozione di tariffa accessibile al pubblico - Nesso temporale tra viaggio originario e riavviamento</p> <p>Interpretazione artt. 3 e 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.</p> <p><i>Dubbio sulle condizioni ed i termini necessari per qualificare come gratuito un volo acquistato da un</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<p><i>passaggero nell'ambito di una promozione di un vettore aereo avente limiti temporali e quantitativi e accessibile solo a una determinata categoria professionale, dubbio sulla configurazione di una tariffa accessibile (indirettamente) al pubblico nel caso di volo prenotato nelle citate circostanze e dubbio infine sulla necessità che esista un nesso temporale tra il volo originariamente prenotato e cancellato e il riavviamento verso la destinazione finale.</i></p>
C-592/23	AUSTRIA	<p>Omologazione dei veicoli a motore - Rilevazione emissioni - Impianti manipolazione</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, articolo 2, punto 6 e allegato III, paragrafi 3.13.1. e 3.13.4</p> <p><i>Dubbio se un dispositivo di controllo dell'inquinamento [programma di controllo per la rigenerazione del catalizzatore ad accumulo durante il ciclo di preparazione], considerato un sistema a rigenerazione continua poiché, nella prova di tipo 1 si innesca almeno una volta la rigenerazione (processo di purificazione) e tale rigenerazione si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo («Precon» o preconditionamento), costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-409/23	PAESI BASSI	<p>Contratti di credito ai consumatori-Crediti fondati su un servizio di pagamento differito - Costo totale del credito - Possibilità che vi rientrino interessi di mora e spese stragiudiziali</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori articoli 2, 3, 5, 10 e 19</p> <p><i>Dubbio se nell'ambito di un acquisto online per cui è stato utilizzato un servizio di pagamento differito, in caso di debito insoluto, gli interessi di mora e le spese stragiudiziali rientrano nel costo totale del credito ai fini dell'assoggettabilità del contratto di credito alle tutele e agli obblighi previsti dalla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.</i></p>
C-426/23	BULGARIA	<p>Contratti di credito - Clausole abusive - Obbligo di fideiussione - Errata indicazione del tasso annuo effettivo globale - Conseguenze giuridiche</p> <p>Interpretazione delle direttive 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori e 2009/138 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.</p> <p><i>Dubbio se nel caso in cui un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore e a lui collegato, il contenuto del contratto di fideiussione costituisca l'«oggetto principale» del contratto con tale terzo ovvero parte integrante del contenuto del contratto di credito. Dubbio se l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>tasso in un contratto di credito al consumo. Dubbio se una sanzione che preveda, ai sensi del diritto nazionale, la nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale.</i>
C-472/23	POLONIA	<p>Contratto di credito ai consumatori – Indicazione di un TAEG superiore a quello effettivo- Violazione degli obblighi informativi - Proporzionalità della sanzione che prevede che in caso di violazione dell'obbligo informativo, indipendentemente dal tipo della violazione, il credito sia considerato infruttifero e gratuito - Interpretazione Artt. 10 e 23 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori</p> <p><i>Dubbio se l'indicazione in contratto di un TAEG che- a seguito del riconoscimento dell'abusività della clausola sul computo degli interessi- risulti superiore a quello effettivo, configuri una violazione degli obblighi informativi previsti dal diritto euro-unitario. Dubbio se la normativa euro-unionale osti a una normativa nazionale che prevede la sanzione unica della gratuità del prestito per la violazione dell'obbligo informativo gravante sul creditore, indipendentemente dal grado di violazione dell'obbligo e dalla sua incidenza sull'eventuale decisione del consumatore di concludere il contratto.</i></p>
C-518/23	GERMANIA	<p>Pratiche commerciali sleali - Pubblicità del prezzo dell'energia elettrica per il riscaldamento – Informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo</p> <p>Interpretazione dell'art. 7 ("Omissioni ingannevoli") della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se le informazioni rilevanti sul prezzo che il professionista è tenuto a fornire debbano includere anche la percentuale di bilanciamento applicabile ai consumatori, tantopiù se il simulatore di prezzo attraverso il quale il professionista genera le tariffe proposte consente di concludere direttamente un contratto per la fornitura di energia elettrica con lo stesso.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-383/23	DANIMARCA	<p>Nozione di impresa ai fini dell'applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Fatturato da considerare nel caso in cui l'impresa appartenga ad un'entità economica che opera su scala mondiale</p> <p>Interpretazione artt. 102 e 105 TFUE e artt. 83 e 150 Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio sul fatto che il termine impresa di cui all'art. 83.5 del GDPR debba essere interpretato nel senso che, al momento di determinare una sanzione pecuniaria per una violazione di detto regolamento posta in essere da un'impresa, occorra tenere conto del fatturato del gruppo al quale l'impresa appartiene.</i></p>
C-416/23	AUSTRIA	<p>Nozione di «richieste eccessive» – Riscossione di un contributo spese ragionevole per l'esame – Rifiuto di procedere all'esame</p> <p>Interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 4, dell'RGPD Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di «richieste manifestamente infondate o eccessive» nel contesto del citato diritto UE con particolare riferimento alla possibilità che in detta categoria rientrino anche i «reclami» che l'interessato, in caso di violazione del regolamento nel trattamento dei dati, ha il diritto di proporre a un'autorità di controllo; dubbio sulle condizioni che devono ricorrere ai fini della sussistenza di «richieste eccessive»; dubbio infine sulla possibilità dell'autorità di controllo, in presenza di una richiesta (reclamo) «manifestamente infondata» o «eccessiva», di scegliere liberamente se addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi a priori di esaminarla.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-492/23</p>	<p>ROMANIA</p>	<p>Comunicazioni elettroniche - Prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione – hosting - Obblighi connessi alla titolarità del trattamento dei dati personali</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno articoli da 12 a 15 e Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati articolo 2, paragrafo 4, articolo 4, punti 7 e 11, articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articoli 7, 24 e 25.</p> <p><i>Dubbio se la normativa euro-unitaria sia applicabile nei confronti di un prestatore di servizi d'informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento e che conserva il diritto di utilizzare i contenuti e se questi, quale titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l'annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l'annuncio nonché a verificare previamente il contenuto degli annunci, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.</i></p>
<p>C-507/23</p>	<p>LETTONIA</p>	<p>Definizione del danno derivante dall'illecito trattamento dei dati personali - Forme di risarcimento del danno immateriale</p> <p>Interpretazione dell'art. 82 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se il trattamento illecito dei dati personali, in violazione del diritto UE, possa costituire di per sé un'interferenza ingiustificata con il diritto soggettivo di un individuo alla protezione dei propri dati e causargli un danno; dubbio sull'ammissibilità della condanna alla richiesta di scuse quale unica forma di risarcimento del danno immateriale derivante dal trattamento illecito dei dati personali e dubbio infine se circostanze indicative della condotta di colui che tratta i dati e della sua motivazione quali la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, l'assenza dell'intento di arrecare</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>danno alla persona oppure le difficoltà nella comprensione del contesto normativo giustificano la determinazione in misura inferiore del risarcimento del danno menzionato.</i>
C-563/23	BULGARIA	<p>Fiscalità - Divulgazione di dati personali nel contesto di una verifica della sussistenza di debiti fiscali - Segreto bancario - Portata del controllo di un giudice</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, punto 7, dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 51, dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 d relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> <p><i>Dubbio se un'autorità giudiziaria che autorizza un'altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di soggetti passivi d'imposta e determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali sia conseguentemente «titolare del trattamento» di dati personali o debba essere qualificata come «autorità di controllo» riguardo a tali dati.</i></p>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>